

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3847/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare, in determinate zone costiere della Comunità, reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi gli otto metri

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2968/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che ai termini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola nella zona costiera continentale del Mare del Nord, con reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi otto metri e che a norma del paragrafo 5, dello stesso articolo 9, occorre adottare le modalità di applicazione di tale disposizione;

considerando che l'elenco suddetto deve essere composto dai pescherecci che alla data in cui entrano in vigore queste restrizioni rispondono alle condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento suddetto nonché alle norme tecniche per l'accesso alla zona summenzionata stabilite dalla legislazione dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera o in cui è immatricolato;

considerando che l'inclusione nell'elenco non pregiudica l'applicazione di altre misure per la conservazione delle risorse della pesca previste o adottate in conformità del regolamento (CEE) n. 3094/86 o del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio<sup>(3)</sup>;

considerando che è quindi necessario fissare detto elenco e stabilirne le modalità di compilazione e di modifica;

considerando che è necessario definire l'attività principale di un peschereccio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'elenco dei pescherecci autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, ad usare reti a strascico a pali la cui lunghezza

complessiva superi otto metri entro la zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51°00' latitudine nord, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania e della costa occidentale della Danimarca fino al faro di Hirtshals, misurate dalle linee di base a partire dalle quali sono misurate le acque territoriali, è riportato nell'allegato.

2. L'elenco è composto dai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri:

- che esercitano come attività principale la pesca di gamberetti;
- che sono entrati in servizio prima del 1° gennaio 1987 e che anteriormente a tale data hanno già pescato con reti a strascico a pali nelle acque al di là delle linee di base;
- che al 1° gennaio 1987 rispondono alle norme tecniche stabilite dalla legislazione dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono immatricolati ai fini della pesca con reti a strascico a pali nella zona indicata all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3094/86, e
- la cui potenza motrice, al 1° gennaio 1987, non supera 221 kW o nel caso di motore con potenza ridotta, non superava 300 kW prima della riduzione.

3. Nell'elenco possono figurare i pescherecci che sono stati ritirati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1986 e il 1° gennaio 1987 per cause di forza maggiore ma che soddisfano altrimenti le condizioni fissate al paragrafo 2.

Possono pure figurare nell'elenco i pescherecci per la cui costruzione è stato firmato prima dell'11 ottobre 1986 un contratto vincolante, sempreché, a costruzione ultimata, siano conformi alle condizioni fissate al paragrafo 2, salvo per quanto riguarda i riferimenti al 1° gennaio 1987.

4. L'elenco è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988. Se necessario, esso sarà completato anteriormente al 30 giugno 1988 secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3094/86, in modo da tener conto di altri pescherecci che sono entrati in servizio anteriormente al 1° gennaio 1987 ma che non erano iscritti nell'elenco alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli Stati membri verificano se i pescherecci inclusi nell'elenco soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 e comunicano eventualmente alla Commissione le richieste di modifica dell'elenco conformemente all'articolo 2.

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.